

## Misure cesariane in tema di debiti e loro riflessi nella crisi del 33 d.C.

Federico Russo

Università degli Studi di Milano  

E-mail: federico.russo@unimi.it

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2621-0551>

<https://dx.doi.org/10.5209/geri.101745>

Recibido: 20 de marzo de 2025 / Aceptado: 2 de septiembre de 2025

**Riassunto.** A partire dalla testimonianza tacitiana relativa alla crisi debitoria e finanziaria del 33 d.C., il contributo si propone di indagare alcuni provvedimenti promulgati da Cesare, tra il 49 e il 47 a.C., per la regolazione dei debiti, come anche per la limitazione della concessione di crediti da parte di privati. Si mostreranno i caratteri più peculiari di questa legislazione, chiarendone anche le motivazioni politiche, per poi individuare quali elementi di questa furono nuovamente applicati, per volontà dell'imperatore Tiberio, nel 33 d.C. per far fronte alla diffusione del debito e soprattutto della tendenza dei debitori a non restituire ai creditori le somme dovute.

**Parole chiave:** *usura*; *faenus*; Tacito; Cesare; Tiberio.

### [en] Caesarian measures regarding debts and their impact on the crisis of 33 AD

**Abstract.** Starting from Tacitus' account of the debt and financial crisis of 33 AD, the contribution aims to investigate some measures promulgated by Caesar, between 49 and 47 BC, for the regulation of debts, as well as for the limitation of the granting of credit by private individuals. We will look at the most peculiar aspects of this legislation, also clarifying the political motivations behind it, and then identify which elements of it were applied again, by order of the emperor Tiberius, in 33 AD to deal with the spread of debt and above all with the tendency of debtors not to repay their creditors.

**Keywords:** *usura*; *faenus*; Tacitus; Caesar; Tiberius.

### [es] Medidas cesarianas en materia de deudas y sus repercusiones en la crisis del año 33 d.C.

**Resumen.** A partir del testimonio de Tácito sobre la crisis financiera y de deuda del año 33 d.C., este artículo se propone investigar algunas medidas promulgadas por César entre los años 49 y 47 a.C. para regular las deudas, así como para limitar la concesión de créditos por parte de particulares. Se mostrarán las características más peculiares de esta legislación, aclarando también sus motivaciones políticas, para luego identificar qué elementos de la misma fueron aplicados nuevamente, por voluntad del emperador Tiberio, en el año 33 d.C. para hacer frente a

la difusión de la deuda y, sobre todo, a la tendencia de los deudores a no devolver a los acreedores las sumas adeudadas.

**Palabras clave:** *usura*; *faenus*; Tácito; César; Tiberio.

**Sumario:** 1. Provvedimenti di età cesariana in tema di debiti nella narrazione tacitiana. 2. Funzionamento e contesto dei provvedimenti cesariani. 3. Le leggi cesariane nel 33 d.C. 4. Bibliografia.

**Cómo citar:** Russo, F (2025): "Misure cesariane in tema di debiti e loro riflessi nella crisi del 33 d.C.", *Gerión* 43/2, 525-537.

## 1. Provvedimenti di età cesariana in tema di debiti nella narrazione tacitiana

Nel narrare i fatti del principato di Tiberio, ed in particolare quelli<sup>1</sup> del 33 d.C., Tacito riferisce delle agitazioni dei *delatores* contro i *faeneratores*, che continuavano a prestare in spregio di quanto disposto da una legge che, in materia, era stata promulgata da Cesare durante (o subito dopo) la sua dittatura del 49 a.C. (Tac. *Ann.* 6.16.1): *Interea magna vis accusatorum in eos inrupit qui pecunias faenore auctitabant adversum legem dictatoris Caesaris qua de modo credendi possidendique intra Italiam caventur, omissam olim, quia privato usui bonum publicum postponitur*. Lo storico riferisce di un provvedimento di età cesariana, ormai non più rispettato per il dilagare dell'interesse per il proprio vantaggio piuttosto che per il bene pubblico, che aveva trattato *de modo credendi et possidendi* in Italia.

Il contenuto della misura promulgata da Cesare, il suo significato politico ed infine i riflessi che essa ebbe su provvedimenti di tema analogo dell'età tiberiana saranno indagati nelle prossime pagine, anche nell'ottica di una valutazione dell'affidabilità dell'informazione restituitaci da Tacito in merito alla legge.

Tacito collega il provvedimento cesariano a misure più antiche relative al problema dei debiti, tra le quali spicca in primo luogo una contenuta nelle leggi delle XII tavole:<sup>2</sup>

*sane vetus urbi faenebre malum et seditionum discordiarumque creberrima causa eoque cohibebatur antiquis quoque et minus corruptis moribus. nam primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario faenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletium agigaretur; dein rogatione tribunicia ad semuncias redactum, postremo vetita versura. multisque plebi scitis obviam itum fraudibus quae toties repressae miras per artes rursum oriebantur* (Tac. *Ann.* 6.16.1-2).

Tacito propone in poche righe un breve, ma denso, *excursus* sui provvedimenti che in diversi momenti tentarono di limitare, o del tutto eliminare, la diffusione dell'usura, vale a dire del peso eccessivo dei tassi di interesse fatti pagare ai debitori.<sup>3</sup> Tacito è l'unico a parlarci di una

<sup>1</sup> Sulla crisi debitoria del 33 d.C. esiste un'ampia bibliografia, che si concentra in prevalenza sulla ricostruzione delle dinamiche che portarono ai fatti di quell'anno e, più in generale, della politica finanziaria perseguita da Tiberio (su cui basti il rimando ad Arcuri 2014, con ampie ulteriori indicazioni bibliografiche pertinenti). Tra gli studi sulle vicende del 33 d.C. citiamo qui: Bellen 1976; Elliott 2015; Frank 1935; Martin 2001, 135-139, 197-198; Tchernia 2003. Un breve quadro del 33 d.C. si trova in Sordi - Ruozzi 1993. Per una prospettiva più specificamente monetaria si veda Wolters 1987. Minore attenzione ha invece riscosso la legislazione cesariana in tema di debiti, pure richiamata in vita da Tiberio per affrontare i problemi di carattere finanziario esplosi con particolare evidenza in quell'anno. Per questo particolare aspetto della questione si veda oltre.

<sup>2</sup> Sulle leggi delle XII tavole in Tacito si veda la sintesi di Frier 2023, 624-626.

<sup>3</sup> Sul significato generale dell'*excursus* tacitano basti, in questa sede, il rimando all'ampia disamina proposta da Mantovani 2012, dove in particolare si analizza il concetto di *finis iuris* nel senso di massima espressione della legge.

disposizione contro l'usura ricompresa nelle leggi licenziate dal collegio decemvirale, poiché nessun'altra fonte relativa alle leggi delle XII tavole ci fa menzione di una misura di questo tipo. Un possibile, ma quanto mai vago, accenno si potrebbe trovare in un frammento di Catone (*De agri cult. Praef. 1*): *Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupli condemnari, faeneratorem quadrupli; quanto peiorem civem existimarent faeneratorem quam furem, hinc licet existimare*. Tuttavia, in questo caso il riferimento al *faenus unciarum*, regolato da non precisati *maiores*, appare troppo generico per costituire un elemento di supporto alla testimonianza tacitiana. Proprio perché unica, l'informazione fornitaci da Tacito è stata, e continua ad essere, oggetto di dibattito, soprattutto circa la sua attendibilità. In sintesi, si discute in dottrina se sia plausibile che alla metà del V secolo a.C. il fenomeno del prestito avesse una dimensione tale da giustificare un intervento limitativo (e dal forte valore politico) e se esso si esplicasse o meno nei mezzi tipici di un'economia basata sul sistema monetario (essenziale nel sistema dell'usura). Senza tornare sui termini di una questione particolarmente controversa e complessa, ci limiteremo qui a ribadire come, per la maggior parte degli studiosi, sia del tutto possibile che già in età decemvirale Roma conoscesse un'economia di scambio basata sulla moneta, e più nello specifico sull'*aes signatum*, che costituiva metallo di scambio il cui valore era determinato dal peso, e come tale poteva anche essere oggetto di prestito e usura. D'altro canto, il divieto di esigere interessi esosi sul capitale prestato avrà riguardato non solo prestiti in denaro (appunto in *aes signatum*), ma anche bestiame e sementi, beni, quest'ultimi, di più facile reperibilità per gli strati più bassi della popolazione. Con la maggior diffusione della moneta nel corso del IV secolo a.C., il tasso sarebbe divenuto ancora più insostenibile, e ciò spiegherebbe, anche secondo De Martino, il plebiscito Duilio Menenio del 357 a.C., che non avrebbe di per sé introdotto nuove limitazioni, bensì semplicemente ribadito quelle già previste dai decemviri, le quali, peraltro, visto l'acuirsi della crisi debitoria tra V e IV secolo a.C., non dovevano essere osservate con particolare scrupolo.<sup>4</sup>

La testimonianza tacitiana pone, come è evidente, una serie di questioni di grande rilievo, sia dal punto di vista storico, sia da quello storiografico. Nell'ambito della presente indagine, però, interessa porre l'attenzione in particolare su due problemi, strettamente collegati nella prospettiva tacitiana: il primo, relativo all'identificazione della legge promulgata da Cesare sul tema del debito e del credito; il secondo, relativo ai motivi e ai modi per cui tale legge appare, nel 33 d.C., non più in uso, sebbene, in teoria, ancora vigente.

Il tema del debito, come è noto, fu di grande rilevanza nei decenni finali della Repubblica, come anche il solo riferimento alla congiura di Catilina mostra ampiamente: la compagine dei compagni e sostenitori di Catilina appare essere costituita, nelle testimonianze di Cicerone e Sallustio,<sup>5</sup> soprattutto da un folto gruppo di (ex) proprietari terrieri ridottisi sul lastrico per vari motivi, da uno stile di vita eccezionalmente dispendioso alla necessità di sostenere campagne politiche viepiù gravose.<sup>6</sup> Di qui la richiesta di *tabulae novae*,<sup>7</sup> vale a dire della cancellazione

<sup>4</sup> Sul tema del *faenus unciarum* e sulla possibilità che la testimonianza di Catone confermi quella di Tacito la letteratura è amplissima e si incentra, in particolare, sul tema del debito nella storia di Roma arcaica. Dati i limiti della presente ricerca, si citano qui solo alcuni studi di riferimento, a cui si rimanda per ulteriori indicazioni bibliografiche: Billeter 1898, 117 (in particolare per la testimonianza di Catone); De Martino 1972, 142; De Martino 1975. Per la tradizione storiografica, vd. Peppe 1981. Per il problema specifico del *faenus unciarum* ed una contestuale rivalutazione della testimonianza tacitiana (più spesso messa in dubbio negli studi sopra citati), vd. in particolare Solidoro 1996, 15. Per la crisi debitoria dei secoli V e IV a.C. sempre fondamentali, oltre gli studi di F. De Martino (in particolare De Martino 1974), le osservazioni di Serrao 1981. Per un quadro bibliografico, Gabrielli 2003. Vd. anche Cardilli 2002.

<sup>5</sup> Sall. *Cat.* 16: *aes alienum per omnes terras ingens*.

<sup>6</sup> Per l'aspetto prettamente economico della congiura di Catilina vd. in particolare Scalais 1939; Barbieri 1994.

<sup>7</sup> Le varie proposte di *tabulae novae*, anche al di fuori della vicenda di Catilina, sono più volte richiamate nelle opere di Cicerone: *Cat.* 2.8.18; *Phil.* 6.4.11, 10.10.22; *Ad Att.* 5.21.13, 7.11.1, 10.8.2, 11.23.3, 14.21.4. Sulla possibilità che Cicerone, nelle sue invettive contro politiche di aperture nei confronti del problema del debito, si riferisse anche a Cesare, oltre che naturalmente a Catilina, vd. oltre.

diretta e totale dei debiti.<sup>8</sup> Una richiesta, peraltro, dal sapore spiccatamente demagogico, visto che la crisi debitoria investiva anche le fasce più basse e deboli della società, in ambito rurale come urbano.<sup>9</sup> Tali proposte risultavano inaccettabili per gli *optimates*: secondo Cicerone, infatti, la cancellazione dei debiti avrebbe posto in pericolo quella *fides* che avrebbe dovuto garantire il creditore (come anche il debitore) e che soprattutto costituiva la base della *concordia ordinum*.<sup>10</sup> Secondo alcuni, Cicerone, nella sua invettiva contro il dilagare dell'*aes alienum* e contro le misure di cancellazione dei debiti, si sarebbe in particolare riferito a Cesare<sup>11</sup> e a quanto egli, nel 49 a.C., fece per cercare di mettere un argine al problema,<sup>12</sup> senza però mai giungere a proporre, sulla scia del ricordo di Catilina, *tabulae novae*.

In effetti, il problema della diffusione crescente del debito interessò la politica di Cesare, il quale, tuttavia, esplicitamente rifuggì da misure che implicassero *tabulae novae*, dato che la cancellazione dei debiti, anche per il dittatore, rappresentava una minaccia alla stabilità sociale e alla *fides*, come già denunciato da Cicerone. È Cesare stesso a chiarire il senso delle misure che egli fece promulgare per rimediare alla questione dell'*aes alienum*:

*is rebus confectis, cum fides tota Italia esset angustior neque creditae pecuniae solverentur, constituit, ut arbitri darentur; per eos fierent aestimationes possessionum et rerum, quanti quaeque earum ante bellum fuisset, atque eae creditoribus traderentur. Hoc et ad timorem novarum tabularum tollendum minuendumve, qui fere bella et civiles dissensiones sequi consuevit, et ad debitorum tuendam existimationem esse aptissimum existimavit* (Caes. BC 3.1.2-3).

<sup>8</sup> Per un quadro del problema dell'*aes alienum* nelle sue declinazioni politiche e sociali in epoca tardo repubblicana si veda Frank 1920, 129; Frederiksen 1966; Royer 1967; Brunt 1971, 39; Lo Cascio 1979; Piazza 1980; Giovannini 1995; Russo Ruggeri 2000; Russo Ruggeri 2001; Collins – Walsh 2015.

<sup>9</sup> La variegata platea di chi, per motivi diversi, era oppresso dai debiti è icasticamente richiamata da Cicerone (Cat. 2.18-23): *Unum genus est eorum, qui magno in aere alieno maiores etiam possessiones habent, quarum amore adducti dissolvi nullo modo possunt. Horum hominum species est honestissima (sunt enim locupletes), voluntas vero et causa inpuidentissima. Tu agris, tu aedificiis, tu argento, tu familia, tu rebus omnibus ornatus et copiosus sis et dubites de possessione detrahare, adquirere ad fidem? Quid enim expectas? bellum? Quid ergo? in vastatione omnium tuas possessiones sacrosanctas futuras putas? An tabulas novas? Errant, qui istas a Catilina expectant; meo beneficio tabulae novae proferentur, verum auctionariae; neque enim isti, qui possessiones habent, alia ratione ulla salvi esse possunt ... Alterum genus est eorum, qui quamquam premuntur aere alieno, dominationem tamen expectant, rerum potiri volunt, honores, quos quieta re publica desperant, perturbata se consequi posse arbitrantur ... Tertium genus est aetate iam adfectum, sed tamen exercitatione robustum; quo ex genere iste est Manlius, qui nunc Catilina succedit. Hi sunt homines ex iis coloniis, quas Sulla constituit; quas ego universas civium esse optimorum et fortissimorum virorum sentio, sed tamen ii sunt coloni, qui se in insperatis ac repentinis pecuniis sumptuosius insolentiusque iactarunt ... Quartum genus est sane varium et mixtum et turbulentum; qui iam pridem premuntur, qui numquam emergunt, qui partim inertia, partim male gerendo negotio, partim etiam sumptibus in vetere aere alieno vacillant, qui vadimoniis, iudiciis, proscriptione bonorum defetigati permulti et ex urbe et ex agris se in illa castra conferre dicuntur ... Quintum genus est parricidarum, sicariorum, denique omnium facinerosorum ... Postremum autem genus est non solum numero verum etiam genere ipso atque vita, quod proprium Catilinae est, de eius dilectu, immo vero de complexu eius ac sinu; quos pexo capillo nitidos aut inberbis aut bene barbatos videtis, manicatis et talaribus tunicis velis amictos, non togis; quorum omnis industria vitae et vigilandi labor in antelucanis cenis expromitur.*

<sup>10</sup> Cic. *De off.* 2.84: *Tabulae vero novae quid habent argumenti, nisi ut emas mea pecunia fundum, eum tu habeas, ego non habeam pecuniam? Quam ob rem ne sit aes alienum, quod rei publicae noceat, providendum est, quod multis rationibus caveri potest, non, si fuerit, ut locupletes suum perdant, debitores lucrentur alienum. Nec enim ulla res vehementius rem publicam continet quam fides, quae esse nulla potest, nisi erit necessaria solutio rerum creditarum. Numquam vehementius actum est quam me consule ne solveretur.*

<sup>11</sup> Gelzer 1960, 203. Sulla politica monetaria di età tardo repubblicana vd. Lo Cascio 1981, in part. 85 per le misure intraprese da Cesare negli anni '40 in tema di debiti e crediti.

<sup>12</sup> Per la legge del 49 a.C. se ne veda una sintesi in Saccoccio 1997.

I medesimi provvedimenti sono richiamati anche da Appiano,<sup>13</sup> Suetonio<sup>14</sup> e Cassio Dione,<sup>15</sup> con poche varianti, di regola di scarso significato, a confermare come fosse ben chiaro l'impianto della legge cesariana, nota come *Lex Iulia de pecuniis mutuis*,<sup>16</sup> promulgata nel 49 a.C.<sup>17</sup> La legge<sup>18</sup> stabiliva che i debiti potessero essere pagati anche in fondi e altre ricchezze, secondo il valore che doveva essere stimato di volta in volta e che doveva corrispondere a quello che i beni avevano prima delle guerre civili. Inoltre, si stabilì che nessuno potesse possedere più di sessantamila sesterzi in oro o argento (C.D. 41.38.1), affinché i debitori pagassero infine i creditori e i ricchi prestassero denaro a chi ne aveva bisogno.<sup>19</sup> Per la comprensione della legge del 49 a.C., che Cassio Dione attribuisce al periodo post dittatura, mentre essa, secondo alcuni studiosi, sarebbe stata promulgata nei pochi giorni della dittatura del 49 a.C.,<sup>20</sup> risulta fondamentale la testimonianza dionea:

Poiché correva voce che molte persone possedevano molto denaro e lo tenevano nascosto, ordinò che nessuno potesse possedere più di 60.000 sesterzi in argento o oro. Diceva di non introdurre questa legge, ma solo di ripristinare una legge che già esisteva, affinché, da una parte, i debitori pagassero i debiti ai creditori e i creditori facessero prestiti a chi ne aveva bisogno, dall'altra i ricchi venissero allo scoperto e nessuno di essi tenesse

<sup>13</sup> App. *BC* 2.748.

<sup>14</sup> Suet. *Caes.* 42.3.

<sup>15</sup> C.D. 41.37-38; 42.22; 42.51.

<sup>16</sup> Per una sintesi della legge vd. Rotondi 1912, 415. Esiste un'ampia letteratura sul provvedimento cesariano, soprattutto per quanto riguarda la possibile connessione tra questo e l'istituto della *cessio bonorum* (esclusa, comunque, dalla maggior parte degli studiosi, che la attribuiscono piuttosto ad un provvedimento di età augustea, una *lex Iulia de bonis cedendis* citata da alcune fonti giuridiche: Russo Ruggeri 2000). Oltre a Frederiksen 1966 e Royer 1967 si veda: La Penna 1968, 109; Giuffrè 1971; Giuffrè 1984; De Martino 1973, 219; Pinna Parpaglia 1976; Pinna Parpaglia 1983; Cassola – Labruna 1979, 376; Piazza 1980; Peppe 1981, 105; Magdelain 1987. Per un quadro di insieme della legge si veda in particolare Russo Ruggeri 2000.

<sup>17</sup> Secondo Frederiksen 1966, l'anno di promulgazione della legge non sarebbe casuale, poiché proprio nel 49 a.C. emersero molteplici e diversi problemi, anche di natura finanziaria, che acuirono la gravità del problema dell'indebitamento.

<sup>18</sup> Questa legge è menzionata anche da Plutarco (*Caes.* 37.1) insieme ad altri provvedimenti "del genere" (come afferma il biografo) che Cesare avrebbe fatto promulgare prima di lasciare la dittatura nel 49 a.C.

<sup>19</sup> Secondo Russo Ruggeri 2000, 111, a questa legge andrebbe attribuita anche la remissione degli interessi arretrati degli ultimi due anni (che implicò una perdita, per i creditori, di circa un quarto della somma). Questa misura, nota solo da Cassio Dione (42.51.1), è però collocata nel 47 a.C., anno in cui Cesare tornò a legiferare sui debiti. Di conseguenza, non è corretto, a mio avviso, attribuirle *tout court* al 49 a.C. con la motivazione che Cassio Dione avrebbe sbagliato a porla nella narrazione degli eventi del 47 a.C. Pensa al 49 a.C. anche Rotondi 1912, 415. Sul problema della riduzione degli interessi, vd. oltre.

<sup>20</sup> Secondo Russo Ruggeri 2000, 112, che riprende un'ipotesi di Pinna Parpaglia 1983, 124, Cesare avrebbe fatto promulgare questa e altre leggi dopo aver deposto la dittatura e dopo quindi l'elezione dei consoli di quell'anno. A suo dire, sarebbe da tenere presente il passo del *Bellum civile* (*Caes. BC* 3.2) dove Cesare afferma di aver deposto la dittatura, dopo che si erano tenuti i comizi, solo al momento di partire per Brindisi. Quindi, la legge sui debiti sarebbe stata promulgata, come legge vera e propria o in qualunque altra forma, proprio in quegli undici giorni di dittatura del 49 a.C. Sebbene ciò sia possibile, resta il fatto che nell'*incipit* del terzo libro del *Bellum civile* Cesare esplicitamente afferma di aver messo mano al provvedimento sui debiti solo dopo essere stato eletto console (*Caes. BC* 3.1). Il provvedimento, dunque, potrebbe essere stato proposto da Cesare dopo la deposizione della dittatura e l'entrata in carica come console. Naturalmente, poco cambia ai fini della legge stessa, se non relativamente alla forma del provvedimento, su cui, come si accennava, non c'è accordo, anche per via dell'impossibilità di definire meglio il momento in cui la legge effettivamente passò. Il fatto che Cassio Dione (C.D. 41.38.3) ponga la notizia dopo aver menzionato la fine della dittatura del 49 a.C. è, tuttavia, un dato da tener presente, e non da scartare come mero errore (Russo Ruggeri 2000, 112). È però anche vero che Tac. *Ann.* 6.16.1 attribuisce la legge al *dictator Caesar*. Io storico potrebbe voler qui dare un'indicazione di tempo (corretta o meno), o, più semplicemente, richiamarsi a Cesare col titolo che maggiormente lo contraddistingueva.

il denaro nascosto (e ciò per evitare che durante la sua assenza scoppiassero tumulti a Roma) (C.D. 41.38.1-2).<sup>21</sup>

Nella sua legge sui debiti, Cesare non si sarebbe solo occupato di rendere obbligatorio per i creditori accettare i beni mobili ed immobili del debitore, opportunamente stimati, al posto del denaro, ma anche di far emergere la ricchezza in denaro di chi, evidentemente, la teneva nascosta piuttosto che usarla per estinguere i debiti. Nel contempo, però, un aspetto importante di questa misura sarebbe stato rappresentato anche dalla possibilità di aumentare il mercato del credito, che avrebbe dovuto andare incontro a chi aveva effettivamente bisogno di denaro<sup>22</sup>. Il riferimento ai tumulti che sarebbero potuti scoppiare a Roma in assenza di Cesare mostra bene quanto gravosa dovesse essere la situazione relativamente sia ai debiti non pagati, sia alla mancanza di credito: il prosieguo degli scontri a Roma durante l'assenza di Cesare conferma l'attualità del problema.

## 2. Funzionamento e contesto dei provvedimenti cesariani

Il meccanismo previsto dalla legge cesariana<sup>23</sup> risulta, insomma, chiaro nel suo profilo generale, sebbene alcuni punti siano ancora oggetto di dibattito:<sup>24</sup> secondo la testimonianza dello stesso Cesare, punto centrale della sua legge sarebbe stata la nomina di arbitri che avrebbero dovuto procedere all'*aestimatio* delle *possessiones* e delle *res* dei debitori (Svetonio menziona solo le *possessiones*).<sup>25</sup> Successivamente, i debitori, dopo lo stralcio degli interessi degli ultimi due anni, avrebbero dovuto procedere al pagamento dei debiti corrispondendo al creditore i beni sufficienti a coprire la somma dovuta; a loro volta, i creditori avrebbero dovuto accettare tali beni come restituzione della somma, non potendo pretendere solo denaro.<sup>26</sup> Agli occhi di Cesare, questo compromesso doveva soprattutto tranquillizzare coloro che temevano la cancellazione *tout court* dei debiti (C.D. 41.373).

La natura del provvedimento cesariano suggerisce immediatamente a chi esso doveva rivolgersi, vale a dire ai ricchi che, pur essendo in possesso di ingenti patrimoni immobiliari, non restituivano il denaro preso a prestito, con grave danno per i creditori, chiedendo nel contempo un'inopportuna cancellazione dei debiti. È lo stesso Cesare a fornirci la corretta chiave interpretativa della sua legge, quando riferisce dell'appoggio che il pretore M. Celio Rufo avrebbe promesso ai debitori che avessero fatto appello contro la stima dei beni prevista dalla legge cesariana:

*Eisdem temporibus M. Caelius Rufus praetor causa debitorum suscepta initio magistratus tribunal suum iuxta C. Treboni, praetoris urbani, sellam collocavit et, si quis appellavisset de aestimatione et de solutionibus, quae per arbitrum fierent, ut Caesar praesens constituerat, fore auxilio pollicebatur ... Nam fortasse inopiam excusare et calamitatem aut propriam suam aut temporum queri et difficultates auctionandi proponere etiam mediocris*

<sup>21</sup> ἔπειδὴ τε συχνοὶ πολλὰ τε χρήματα ἔχουσιν καὶ πάντα αὐτὰ ἀποκρύπτουσιν ἑλέγοντο, ἀπηγόρευσε μηδὲνα πλεῖον πεντακισχιλίων καὶ μυρίων δραχμῶν ἐν ἀργυρίῳ ἢ καὶ χρυσίῳ κεκτήσθαι, οὐχ ὥς καὶ αὐτὸς τὸν νόμον τοῦτον τιθεὶς, ἀλλ' ὥς καὶ πρότερόν ποτε ἐσυνεχθέντα ἀνανεούμενος, εἴτ' οὖν ἵνα τοῖς τε δανεισταῖς οἱ ὀφειλοντές τι ἐκτίνωσι καὶ τοῖς δεομένοις οἱ ἄλλοι δανειζώσιν, εἴτε καὶ ὅπως οἱ τε εὐποροῦντες ἐκδῶλοι γένωνται καὶ χρήματα μηδεὶς αὐτῶν ἀθρόα ἔχη, μὴ καὶ ἀπόντος τι νεωτερισθῇ.

<sup>22</sup> Sul mercato del credito a Roma esiste un'ampia bibliografia, di cui qui citiamo alcuni titoli significativi: Lo Cascio 2011; Kay 2014, spec. 107-130; Verboven 2020. Da ultimo, Haklai 2025.

<sup>23</sup> In dottrina non c'è accordo sulla tipologia di questo provvedimento cesariano: potrebbe, infatti, essersi trattato di una semplice legge comiziale o di un decreto emanato direttamente da Cesare come dittatore. Per una sintesi della questione si veda Russo Ruggeri 2000, 110, che, oltre a richiamare altre ipotesi (con relative indicazioni bibliografiche), propende per la possibilità che si trattasse di una legge vera e propria.

<sup>24</sup> Sul significato politico della politica cesariana in tema di debiti si veda la sintesi di Yavetz 1983, 134-136.

<sup>25</sup> Non è chiaro se la stima, che, come detto, non si riferiva al valore reale ed attuale ma a quello passato, dovesse riferirsi a tutte le *res* e *possessiones* del debitore o solo a quelle offerte in garanzia del debito: sulla questione vd. Russo Ruggeri 2000, 111.

<sup>26</sup> Esplicito a questo proposito App. BC 2.748.

*est animi; integras vero tenere possessiones, qui se debere fateantur, cuius animi aut cuius impudentiae est? (Caes. BC 3.20).*

Cesare, dunque, critica severamente coloro che, pur avendo patrimoni ingenti, si rifiutavano di pagare i debiti, ed esprime una posizione che richiama la dura condanna, già espressa da Cicerone, di quei *locupletes*, compagni di Catilina, che richiedevano a gran voce *tabulae novae* (Cic. *In Cat.* 2.18):<sup>27</sup> *Tu agris, tu aedificiis, tu argento, tu familia, tu rebus omnibus ornatus et copiosus sis et dubites de possessione detrahare, adquirere ad fidem? Quid enim expectas? bellum? Quid ergo? in vastatione omnium tuas possessiones sacrosanctas futuras putas? An tabulas novas?*

Quest'ultima testimonianza mostra bene come il tema del debito, anche prima della legge del 49 a.C., fosse al centro del dibattito politico, entro cui ancora si esprimevano soluzioni radicali di cancellazione del debito o di buona parte di questo. Così sarà da considerare, dunque, il supporto promesso da M. Celio Rufo nei confronti dei debitori che avessero fatto appello contro la legge di Cesare ed il sistema da essa previsto (Caes. BC 3.20); il tentativo di mettere in discussione la legge cesariana fu, peraltro, fallimentare, sia per l'equità del provvedimento (*aequitate decreti*), sia per la correttezza dell'altro pretore, G. Trebonio, che apparve non disposto ad accettare appelli di questo genere. Fu per questo motivo che lo stesso M. Celio Rufo propose nel 48 a.C. una *rogatio* che introducesse per i debiti una moratoria di sei anni (Caes. BC 3.20).<sup>28</sup> A fronte di questi insuccessi, M. Celio Rufo intensificò l'aspetto demagogico delle sue *rogationes*, proponendo prima l'abolizione dei canoni di affitto delle case per un anno e poi la cancellazione totale dei debiti.<sup>29</sup> D'altro canto, M. Celio Rufo era mosso in questo senso da esigenze personali, essendo lui stesso l'esempio del ricco aristocratico indebitato,<sup>30</sup> così come lo era un altro protagonista della lotta al debito in quegli anni, il tribuno P. Cornelio Dolabella.<sup>31</sup> Fu infatti quest'ultimo, dopo che M. Celio Rufo era stato fatto decadere dalla pretura e costretto alla fuga a Thurii (dove poi fu ucciso),<sup>32</sup> a riprendere in mano la questione dei debiti, con toni del tutto analoghi a quelli di Rufo. Dolabella propose due leggi: una volta ad abbassare i canoni di affitto delle case, un'altra per la cancellazione dei debiti.<sup>33</sup> La proposta di *tabulae novae* infiammò la lotta politica a Roma, con il senato che affidò a Marco Antonio, *magister equitum*, la difesa estrema della città, tanto più necessaria quando si seppe delle resistenze che la *rogatio Cornelia* sui debiti stava incontrando; furono ottocento i morti causati dagli scontri.<sup>34</sup> Di ritorno dall'oriente, Cesare non riprese Antonio e non punì Dolabella, che anzi sarà di lì a breve premiato, per dei non precisati favori fatti a Cesare.<sup>35</sup>

I disordini emersi in occasione delle vicende di M. Celio Rufo e P. Cornelio Dolabella dovettero dimostrare anche a Cesare come il problema dei debiti fosse ancora ampiamente irrisolto, al di là del certo segno politico che le *rogationes* sulla questione dovettero avere. Non sarà, allora, un caso che il dittatore, proprio nel 47 a.C., facesse emanare una legge sul condono degli affitti in arretrato a Roma e in Italia,<sup>36</sup> che fu allora diversa per impianto e provvedimenti stabiliti, ma non per il tema trattato, dalle proposte già avanzate da M. Celio Rufo e P. Cornelio Dolabella. Non siamo bene informati sulle altre leggi che Cesare dovette far approvare nel 47 a.C., mancandoci la testimonianza del *Bellum civile* cesariano, che ferma la narrazione agli eventi del 48 a.C. Tuttavia, come mostra la legge sugli affitti, è certo che molti dei provvedimenti presi da Cesare al suo

<sup>27</sup> La medesima considerazione è esposta in Cic. *De off.* 2.24.84.

<sup>28</sup> Rotondi 1912, 417. Cfr. Liv. *Per.* 111; Vell. *Pat.* 11.68.2; Oros. 6.15.3

<sup>29</sup> Caes. BC 3.21; C.D. 42.22.1.

<sup>30</sup> Münzer 1897, 1266-1272. Cfr. La Penna 1968, 108; Cordier 1994.

<sup>31</sup> Münzer 1900, 1300-1308.

<sup>32</sup> Caes. BC 3.22; Liv. *Per.* 111; Vell. *Pat.* 2.68.

<sup>33</sup> C.D. 42.32.2; Liv. *Per.* 113; Plut. *Ant.* 9; Cic. *Ad Att.* 11.23.3; Cic. *Phil.* 6.4.11.

<sup>34</sup> Liv. *Per.* 113.

<sup>35</sup> C.D. 42.33.3. Vd. La Penna 1968, 108.

<sup>36</sup> Suet. *Caes.* 38; C.D. 42.51.2. Sulla legge vd. Frederiksen 1966, 133 e le osservazioni di Saccoccio 1997, 108. Sullo scenario politico del 47 a.C. vd in particolare Jehne 2000.

ritorno a Roma dovessero trattare i problemi di maggior attualità,<sup>37</sup> già al centro delle *rogationes* fallite di M. Celio Rufo e di P. Cornelio Dolabella. In effetti, alcuni ritengono che Cesare sia tornato sulla questione dei debiti anche nel 47 a.C.: è stato a questo proposito sostenuto che proprio in quell'anno Cesare avrebbe introdotto la *cessio bonorum*, obbligatoria per i debitori possidenti,<sup>38</sup> ed emanato una legge che, in qualche modo, regolamentava l'attività di credito in Italia<sup>39</sup>.

Al di là del problema dell'istituto della *cessio bonorum*, che esula dai limiti di questa indagine, si ritiene che Cesare avrebbe preso nuovi provvedimenti in materia di debiti sulla base di una testimonianza di Cassio Dione e sulla base di quella di Tacito da cui è partita la nostra indagine. Lo storico greco riporta<sup>40</sup> una serie di misure di ambito latamente economico: oltre alla riduzione dei canoni di affitto, fu innalzato il valore dei beni sui quali, secondo le leggi vigenti, era necessario calcolare l'importo degli interessi dei prestiti; l'importo degli interessi avrebbe dovuto corrispondere, ancora una volta, non a quello attuale, ma a quello precedente allo scoppio della guerra civile. In realtà, la testimonianza di Cassio Dione non è del tutto chiara, tant'è vero che alcuni<sup>41</sup> vi vedono un'allusione all'istituto della *cessio bonorum*, tramite cui i debitori avrebbero potuto sottrarsi alle conseguenze derivanti dal mancato pagamento del prestito tramite la cessione del proprio patrimonio, non solo dei beni dati in garanzia.

È però possibile che fossero anche altre le misure introdotte per mitigare il problema dei debiti, forse, e soprattutto, per garantire i creditori da ricchi debitori, come già accaduto nel 49 a.C. Certo è che tali misure dovevano essere complementari<sup>42</sup> a quelle emanate nel 49 a.C., come dimostrerebbe, nel passo di Cassio Dione, il riferimento alle "leggi" in base alle quali andava calcolato l'importo degli interessi. Particolarmente significativa, dal punto di vista politico, fu poi la decisione di annullare tutti gli interessi dovuti a partire dall'inizio delle guerre civili. Se, nel 49 a.C., la legge andò incontro soprattutto a quei creditori che debitori poco onesti (ma abbienti) non rimborsavano, nel 47 a.C. la legge è più dichiaratamente a favore dei debitori insolventi, che, grazie a questa, si vedevano alleggeriti degli interessi arretrati degli ultimi due anni: non a caso, Cassio Dione afferma che in questo modo Cesare si acquistò il favore del popolo (C.D. 42.51.1), evidentemente già spinto in questa direzione dalle *rogationes* di M. Celio Rufo e P. Cornelio Dolabella. Lo spirito di questa misura è, peraltro, perfettamente coerente, anche nell'aspetto cronologico, rispetto a quella del 49 a.C.: anche in quest'ultimo caso, infatti, Cesare decise di far stimare i beni dei debitori secondo non il valore attuale, ma secondo il valore che essi avevano prima dello scoppio della guerra.

Come si è detto, sulla base del passo tacitiano sopra citato (*Ann.* 6.16.1) si ritiene che tra le misure del 47 a.C. ve ne fosse anche una che imponesse delle limitazioni alle operazioni di credito in Italia. Rivediamo la testimonianza fornitaci da Tacito: *Interea magna vis accusatorum in eos inrupit qui pecunias faenore auctitabant adversum legem dictatoris Caesaris qua de modo credendi possidendique intra Italiam caventur, omissam olim, quia privato usui bonum publicum postponitur*. Tacito menziona quella che appare essere un'unica legge articolata in due misure o due leggi strettamente collegate, una relativa ai limiti imposti nell'erogazione di un credito (e cioè di un prestito), l'altra relativa ai limiti imposti ai possedimenti in Italia.

A fronte di un testo particolarmente povero di indicazioni certe ed esplicite, è lo stesso Tacito a fornirci la corretta chiave per meglio interpretare il suo stringato cenno ad un provvedimento cesariano. Nei capitoli 16-17 del sesto libro dei suoi *Annales*, Tacito richiama il problema di chi, disprezzando la legge di Cesare, quella appunto *de modo credendi possidendique intra*

<sup>37</sup> Ancora al 47-46 a.C. risalgono una legge atta alla riorganizzazione delle *frumentationes* (Suet. *Caes.* 41; C.D. 43.25.2) e un'altra che obbligava i proprietari di bestiame ad assumere almeno un terzo di uomini liberi (Suet. *Caes.* 42). Cfr. La Penna 1968, 109.

<sup>38</sup> Russo Ruggeri 2000, 123, con ampia discussione delle posizioni espresse precedentemente in dottrina. Così anche La Penna 1968, 109.

<sup>39</sup> Sulla politica di Cesare negli anni compresi tra il 48 e il 44 a.C. si veda in particolare Ferrary 2010.

<sup>40</sup> C.D. 42.51.1-2.

<sup>41</sup> Russo Ruggeri 2000, 123.

<sup>42</sup> Così Russo Ruggeri 2000, 123.

*Italiam*, si arricchisce grazie al *faenus*. Evidentemente, coloro che si erano arricchiti in spregio del provvedimento cesariano dovevano essere molti, se, nel 33 d.C., il pretore Gracco dovette sottoporre il problema al senato, il quale, a sua volta, demandò la questione a Tiberio stesso, che concesse diciotto mesi di tempo perché coloro che avessero infranto la legge si mettessero in regola (*secundum iussa legis rationes familiares quisque componerent*). Dato che l'unica legge citata nel capitolo, a parte le leggi delle XII tavole, è proprio quella cesariana, viene da pensare che gli *iussa legis* a cui era necessario uniformarsi fossero proprio le disposizioni della prima citata legge di Cesare sul tema del credito e delle *possessiones* in Italia. La situazione del 33 d.C. non sembra attagliarsi molto bene a quanto sappiamo della legge di Cesare sui debiti del 49 a.C. Essa, come si è visto, introdusse come principale novità la possibilità di pagare i debiti con beni, correttamente stimati, e non necessariamente con denaro. Scopo ultimo di questo provvedimento era evitare che si proponessero ancora *tabulae novae*, a fronte della perdurante insolvenza di molti debitori. Nel 33 d.C., invece, si produce una situazione che Tacito definisce di *inopia rei nummariae* (Tac. *Ann.* 6.17.1), dovuta a due cause principali: la corsa a pagare i debiti contratti, per mettersi in regola con gli *iussa legis* probabilmente cesariani, e la necessità per molti di pagare multe all'erario o al fisco a seguito di condanne e relative confische. La situazione era poi aggravata dal fatto che i creditori pretendevano un rimborso integrale in denaro (Tac. *Ann.* 6.17.2). Il caposaldo della legislazione cesariana del 49 a.C. qui cade del tutto: i creditori non accettano beni, come pure aveva disposto Cesare, ma denaro, ed è per questa pretesa, che non è bollata come illegittima né come illegale, che sorgono i problemi che investono buona parte della società romana, come icasticamente richiamato da Tacito (*Ann.* 6.17.2): *sed creditores in solidum appellabant nec decorum appellatis minuire fidem. ita primo concursatio et preces, dein strepere praetoris tribunal*. Addirittura, la corsa alla vendita dei terreni, per rimediare liquidità, fece crollare il mercato (*Ann.* 6.17.3): *copiam vendendi secuta vilitate, quanto quis obaeratio, aegrius distrahebant, multique fortunis provolvebantur*. Sia il senato, evidentemente su ispirazione del principe, che Tiberio stesso cercarono di trovare una soluzione a questa spirale di crisi economica:<sup>43</sup> con scarso successo, dapprima, il senato dispose che tutti investissero due terzi degli interessi guadagnati dall'usura nell'acquisto di terreni in Italia, evidentemente per rimediare all'*inopia rei nummariae* che il ripristino della legge cesariana aveva determinato (*Ann.* 6.17.1: *hoc senatus praescripserat, duas quisque faenoris partis in agris per Italiam conlocaret*). Tale disposizione ebbe poco successo, soprattutto perché i creditori tendevano ad occultare il denaro che avrebbe potuto essere utilizzato, invece, per l'acquisto dei terreni in Italia, come prescritto dal senato (*Ann.* 6.17.2: *faeneratores omnem pecuniam mercandis agris condiderant*). Infine, fu il principe a risolvere la situazione, provvedendo allo stanziamento di una somma di cento milioni di sesterzi da dare in prestito senza interessi per tre anni in cambio di garanzie fondiari dal valore doppio rispetto alla somma prestata (*Ann.* 6.17.3). Non troppo diverso è quanto ci restituisce Suetonio, che, differentemente da Tacito, attribuisce al solo Tiberio ogni tentativo di risoluzione della crisi innescata dalla carenza di denaro liquido (Suet. *Tib.* 48).

Dobbiamo, a questo punto, distinguere molto nettamente tra il dettato della legge cesariana, forse quella del 47 a.C. come vogliono alcuni, e le risoluzioni prese da senato e principe per porre un freno ai molteplici problemi causati dall'applicazione della legge cesariana stessa, evidentemente disapplicata fino a quel fatidico 33 d.C. Per questa ragione, sarebbe erroneo avvicinare la disposizione del senato che imponeva l'investimento di due terzi del guadagno derivante dell'usura in terreni in Italia a quel *modus possidendi intra Italiam* richiamato da Tacito, che invece attiene a Cesare.

Tornando al problema di cosa Tacito intendesse con quel breve riferimento alla legge cesariana, a mio avviso è da escludere che vi sia un rimando alla *cessio bonorum*,<sup>44</sup> che nulla avrebbe a che fare con la crisi innescata dall'applicazione della legge cesariana, né con le altre misure attribuibili

<sup>43</sup> Sulle ricorrenti crisi finanziarie e monetarie a Roma tra repubblica e principato è fondamentale il rimando a Andreau 2007.

<sup>44</sup> Come sostiene Russo Ruggeri 2000.

al 47 a.C.: anche la riduzione del debito rappresentò una misura specifica di quell'anno, perché annullava gli interessi degli ultimi due anni, e non aveva perciò un valore generale.

### 3. Le leggi cesariane nel 33 d.C.

Alla luce di queste considerazioni, io credo che nel 33 d.C. Tiberio<sup>45</sup> richiamasse in vita non le leggi cesariane del 47 a.C. né quella del 49 a.C. Piuttosto, appare più verosimile che solo alcune parti di quest'ultima fossero ribadite: in particolare, dovette essere imposto a chiunque avesse un debito la restituzione dello stesso, soprattutto se fosse emerso che aveva un certo patrimonio. Mentre, però, con Cesare si era scelta la via intermedia tra esigenze del creditore ed esigenze del debitore, costringendo il primo ad accettare beni invece di denaro, nel 33 d.C. si impone solo di pagare, lasciando liberi i creditori di pretendere solo denaro<sup>46</sup>. Di qui la difficoltà a reperire denaro liquido, motivata, evidentemente, da una corsa al pagamento con *pecunia*, e non con beni immobili. Il *modus credendi* richiamato da Tacito potrebbe quindi spiegarsi con le modalità, o meglio le limitazioni imposte da Cesare nella riscossione dei crediti, aggiornate in una nuova forma, poiché imponeva il pagamento del debito, anche in denaro (diversamente dalla legge cesariana) a chi poteva permetterselo.

Analogamente, il *modus possidendi intra Italiam* parrebbe rimandare al divieto, imposto nel 49 a.C., di conservare più di 60.000 sesterzi in argento e in oro (rivalutati all'epoca tiberiana). Cassio Dione collega esplicitamente questa misura con la necessità di stimolare il credito, che è esattamente il medesimo scopo perseguito da Tiberio nel 33 d.C. Ancora, Cassio Dione afferma che tale limite doveva servire anche a far emergere i ricchi che tenevano nascosto il denaro, come di nuovo accade nel 33 d.C., nonostante i tentativi operati dal senato in senso opposto. Possiamo ipotizzare che fino al 33 d.C. fosse stata disattesa anche questa norma cesariana, quella cioè che imponeva dei limiti ai patrimoni pecuniari; di qui il tentativo di stimolare gli investimenti fondiari in Italia ed il mercato del credito.

D'altro canto, il problema della carenza di investimenti fondiari in Italia, con tutte le conseguenze che una situazione del genere poteva determinare sulla diffusione del credito, si era già manifestato precedentemente, ancora nell'età tiberiana. Nel 22 d.C., Tiberio, a fronte delle proteste del senato in merito all'assenza di valide leggi che contrastassero il lusso, richiama l'attenzione sull'irrisoria produttività delle terre dell'Italia, completamente dipendente dalle risorse provenienti dalle province.<sup>47</sup> Se nel 33 d.C. Tiberio, riesumando un provvedimento cesariano, tentò di stimolare gli investimenti fondiari in Italia,<sup>48</sup> che evidentemente erano carenti già da tempo, i suoi provvedimenti ebbero in realtà poco successo, perché, come afferma Tacito, le procedure imposte dal decreto del senato furono inizialmente seguite con scrupolo, per poi essere del tutto disattese.<sup>49</sup>

Maggior successo ebbero invece le misure promulgate da Tiberio per stimolare il credito, non senza un importante stanziamento di cento milioni di sesterzi a carico dell'erario pubblico<sup>50</sup>.

<sup>45</sup> Sulla figura di Tiberio nella narrazione tacitiana vd. Syme 19972, 420-434; Shuttleworth Kraus 2009, 110-115. La crisi del 33 d.C. è oggetto di diversi studi, la maggior parte dei quali si concentra sull'aspetto monetario della questione, laddove resta più in secondo piano la questione della ripresa aggiornata delle leggi di età cesariana. Sulle motivazioni e gli effetti della crisi del 33 d.C. vd. in particolare: Frank 1935, Crawford 1970, Harris 2008, Elliott 2015 (con ulteriori indicazioni bibliografiche).

<sup>46</sup> Sulla politica finanziaria nei primi decenni dell'impero vd. in particolare Lo Cascio 1997.

<sup>47</sup> Tac. Ann. 3.54.4: *quantulum istud est de quo aediles admonent! quam, si cetera respicias, in levi habendum! at hercule nemo refert quod Italia externae opis indiget, quod vita populi Romani per incerta maris et tempestatum cotidie volvitur. ac nisi provinciarum copiae et dominis et serviis et agris subvenerint, nostra nos scilicet nemora nostraeque villae tuebuntur*. Sullo squilibrio produttivo tra province e Italia, anche nelle sue ripercussioni finanziarie, vd. in particolare Andreau 1994.

<sup>48</sup> In questo senso andrà forse considerata anche la successiva misura voluta da Caligola con cui si esentò i cittadini dell'Italia dal pagamento dell'imposta sulle vendite fondiarie all'incanto (Suet. Cal. 16).

<sup>49</sup> Tac. Ann. 6.17.4: *sic refecta fides et paulatim privati quoque creditores reperti. neque emptio agrorum exercita ad formam senatus consulti, acribus, ut ferme talia, initiis, incurioso fine*.

<sup>50</sup> Tac. Ann. 6.17.1-3.

Dato il tono generale dei capp. 16-17, tutti incentrati sul problema del *faenus*, viene da pensare che gli ingenti patrimoni oggetto di precisi interventi fossero frutto anche di prestiti a tassi particolarmente elevati. Non è anzi da escludere che nella legislazione cesariana fosse presente anche una limitazione agli interessi, diversa ed aggiuntiva rispetto a quella, sopra richiamata, che cancellava gli interessi degli ultimi due anni. D'altro canto, non solo la cancellazione parziale o totale degli interessi maturati rappresentava un tema ricorrente nel dibattito sul problema del debito, ma, più in generale, il tema del *faenus*, inteso come imposizione di interessi eccessivi, costituisce il motivo principale di tutto il capitolo 16 tacitano.

Che l'espressione *modus credendi possidendique intra Italiam* racchiudesse il riferimento a più leggi diverse o a misure diverse (e quindi di argomento diverso, benché complementare) della stessa legge è suggerito anche da come Cassio Dione, a proposito degli eventi del 33 d.C., richiama l'operato di Tiberio, che, peraltro, causò molti problemi ai senatori (che, come afferma Tacito, dovevano essersi assai arricchiti con i prestiti, in sprezzo della legislazione cesariana):<sup>51</sup> "il principe aveva rinnovato le leggi sui debiti varate da Cesare".

Da un punto di vista storico, vale la pena di sottolineare, tra le varie questioni che le vicende del 33 d.C. sollevano, la libertà con cui l'antico provvedimento cesariano fu richiamato in vita, risultando privato di uno dei suoi aspetti più caratterizzanti (se non il più peculiare, visto che lo stesso Cesare insiste proprio sulla novità da lui introdotta nei pagamenti dei debiti).

Da un punto di vista storiografico,<sup>52</sup> notiamo anche in questo caso la profonda conoscenza delle leggi di età repubblicana da parte di Tacito:<sup>53</sup> egli, infatti, non solo fa mostra di conoscere dettagli della legge del 49 a.C. altrimenti poco noti dalle fonti a nostra disposizione, ma, soprattutto, pare riconoscere molto bene i rimandi a queste che si celano dietro i provvedimenti dell'epoca imperiale. Nel caso specifico, è verosimile che la legge del 49 a.C., come si diceva, contenesse misure anche sull'entità degli interessi, che possiamo pensare di grande rilevanza politica, non citate da altre fonti ma desumibili solo dal tono e dal contenuto della testimonianza tacitiana.

#### 4. Bibliografia

Andreau, Jean

(1994): "L'Italie impériale et les provinces : déséquilibre des échanges et flux monétaires", [in] *L'Italie d'Auguste à Dioclétien*, Actes du colloque international de Rome (25-28 mars 1992), Roma, 175-203.

(2007): "Crises financières et monétaires dans l'Antiquité romaine du III<sup>e</sup> siècle av. J.-C. au III<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.", [in] Bruno Thérêt (dir.), *La Monnaie dévoilée par ses crises*, vol. 1, *Crises monétaires d'hier et d'aujourd'hui*, Paris 103-129.

Arcuri, Rosalba (2014): *Moderatio: problematiche economiche e dinamiche sociali nel principato di Tiberio*, Milano.

Barbieri, Aroldo (1994): "Le *tabulae novae* ed il *Bellum Catilinae*", *Rivista Cultura Classica e Medioevale* 36, 307-315.

Bellen, Heinz (1976): "Die Krise der italischen Landwirtschaft unter Kaiser Tiberius (33 n. Chr.). Ursachen, Verlauf, Folgen", *Historia* 25, 217-234.

Billeter, Gustav (1898): *Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian*, Leipzig.

<sup>51</sup> C.D. 58.21.4.

<sup>52</sup> Sull'accuratezza, in generale, del metodo storiografico tacitano basti il rimando a Syme 19972, 378-396. Di recente, sulle linee generali dell'opera storiografica di Tacito vd. Pagán 2017.

<sup>53</sup> È, a mio avviso, importante sottolineare questo aspetto, soprattutto alla luce di chi ritiene che Tacito non avesse che una conoscenza confusa del provvedimento cesariano, confondendo più misure in un'unica legge: Koestermann 1965, 277. Anche Cicerone, in realtà, sembra riferirsi alla legislazione cesariana sul debito riunendola sotto la generica denominazione di *lex* (Cic. *Ad fam.* 1.26.2): *Atque etiam res familiaris mea lege Caesaris diminuta est, cuius beneficio plerique, qui Caesaris morte laetantur, remanserunt in civitate. Civibus victis ut parceretur, aequae ac pro mea salute laboravi*. Si noti il riferimento alla possibilità che il debito non restituito andasse ad intaccare la *civitas* (e cioè i diritti politici e civili) di un cittadino romano.

- Brunt, Peter A. (1971): *Social conflicts in the Roman Republic*, London.
- Cardilli, Riccardo (2002): "Fenus, usurae e interessi pecuniari come frutti civili", [in] Pierangelo Catalano – Abdelkader Sid Ahmed (dir.), *La dette contre le développement: quelle stratégie pour les peuples méditerranéens?*, Paris, 15-21.
- Cassola, Filippo – Labruna, Luigi (1979): *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*, Napoli.
- Collins, Andrew – Walsh, John (2015): "Debt Deflationary Crisis in the Late Roman Republic", *Ancient Society* 45, 125-170 (<https://doi.org/10.2143/AS.45.0.3110545>).
- Cordier, Pierre (1994): "M. Caelius Rufus, le prêteur récalcitrant", *Mélanges de l'Ecole Française à Rome. Antiquité* 106, 533-577.
- Crawford, Michael Hewson (1970): "Money and exchange in the Roman world", *Journal of Roman Studies* 60, 40-48.
- De Martino, Francesco  
 (1972): *Storia economica di Roma antica*, vol. I, Firenze.  
 (1973): *Storia della costituzione romana*, vol. III<sup>2</sup>, Napoli.  
 (1974): "Intorno all'origine della schiavitù a Roma", *Labeo* 20, 163-193.  
 (1975): "Riforme del IV sec. a.C.", *Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano* 78, 29-70.
- Elliott, Colin P. (2015): "The Crisis of A.D. 33: past and present", *Journal of Ancient History* 3/2, 267-281 (<https://doi.org/10.1515/jah-2015-0006>).
- Ferrary, Jean-Louis (2010): "À propos des pouvoirs et des honneurs décernés à César entre 48 et 44", [in] Gianpaolo Urso (a c. di), *Cesare: precursore o visionario?*, Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 17-19 settembre 2009, Pisa, 9-30.
- Flach, Dieter (1973): "Tacitus und seine Quellen in den Annalenbüchern VI", *Athenaeum* 51, 92-108.
- Frank, Tenney  
 (1920): *An Economic History of Rome to the End of the Republic*, Baltimore.  
 (1935): "The financial crisis of 33 A.D.", *American Journal of Philology* 56, 336-341.
- Frederiksen, Martin W. (1966): "Caesar, Cicero and the Problem of Debt", *Journal of Roman Studies* 56, 128-141.
- Frier, Bruce W. (2023): "Leges (Laws)", [in] Victoria Emma Pagán (ed.), *The Tacitus Encyclopedia*, Chichester, 624-626.
- Gabrielli, Chantal (2003): *Contributi alla storia economica di Roma repubblicana. Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*, Como.
- Gelzer, Martin (1960): *Caesar*, Stuttgart-Berlin.
- Giovannini, Adalberto (1995): "Catilina et le problème des dettes", [in] Irad Malkin (ed.), *Leaders and Masses in the Roman World. Studies in Honor of Zvi Yavetz*, Leiden-New York, 15-32.
- Giuffrè, Vincenzo  
 (1971): "Profili politici ed economici della cessio bonorum", *Rivista di Studi Salernitani* 7, 3-20.  
 (1984): "Sulla cessio bonorum ex decreto Caesaris", *Labeo* 30, 90-93.
- Haklai, Merav (2025): *Money in Imperial Rome. Legal Diversity and Systemic Complexity*, Oxford.
- Harris, William Vernon (2008): "The nature of Roman money", [in] William Vernon Harris (ed.), *The Monetary Systems of the Greeks and Romans*, Oxford, 174-207.
- Jehne, Martin (2000): "Caesar und die Krise von 47 v. Chr.", [in] Gianpaolo Urso (a c. di), *L'ultimo Cesare: scritti, riforme, progetti, congiure*, Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 16-18 settembre 1999, Roma, 151-173.
- Kay, Philip (2014): *Rome's Economic Revolution*, Oxford.
- Koestermann, Ernst (1965): *Cornelius Tacitus. Annalen*, Band II, Heidelberg.
- La Penna, Antonio (1968): *Sallustio e la rivoluzione romana*, Milano.
- Lo Cascio, Elio  
 (1979): "Carbone, Druso e Gratidiano. La gestione della res nummaria a Roma tra la lex Papiria e la lex Cornelia", *Athenaeum* 57, 215-238.  
 (1981): "State and Coinage in the Late Republic and Early Empire", *Journal of Roman Studies* 71, 76-86.  
 (1997): "Produzione monetaria, finanza pubblica ed economia nel principato", *Rivista Storica Italiana* 109, 650-677.

- (2011): "La quantificazione dell'offerta di moneta a Roma: il ruolo del credito, [in] François De Callatäy (ed.), *Quantifying monetary supplies in Greco-Roman times*, Bari, 31-42.
- Magdelain, André (1987): "La loi Poetelia Papiria et la loi Iulia de pecuniis mutuis", [in] *Estudios de derecho romano en honor de Álvaro d'Ors*, Pamplona, 811-818 [ora in Idem, *Ius, imperium, auctoritas*, Roma 1990, 707-711].
- Mantovani, Dario (2012) "*Mores, leges, potentia*. La storia della legislazione romana secondo Tacito (*Annales* III 25-28)", [in] Mario Citroni (a c. di), *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di Emanuele Narducci*, Pisa, 353-404.
- Martin, Ronald (2001): *Tacitus. Annals V & VI*, Warminster.
- Münzer, Friedrich  
 (1897): s.v. "M. Caelius Rufus", [in] *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* 3.1, Stuttgart, 1266-1272.  
 (1900): s.v. "P. Cornelius Dolabella", [in] *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, 4.1, Stuttgart, 1300-1308.
- Pagán, Victoria Emma (2017): *Tacitus. Understanding classics*, London-New York.
- Peppe, Leo (1981): *Studi sull'esecuzione personale, I. Debiti e debitori nei primi due secoli della Repubblica romana*, Milano.
- Piazza, Maria Pia (1980): "Tabulae novae. Osservazioni sul problema dei debiti negli ultimi decenni della Repubblica", [in] *Il Seminario Romanistico Gardesano, 12-14 giugno 1978*, Milano, 38-107.
- Pinna Parpaglia, Paolo  
 (1976): "La Lex Iulia de pecuniis mutuis e la opposizione di Celio", *Labeo* 22, 30-72.  
 (1983): "Ancora sulla Lex Iulia de pecuniis mutuis", [in] *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, vol. 4, Milano, 115-141.
- Rotondi, Giovanni (1912) *Leges publicae populi Romani*, Milano.
- Royer, Jean-Pierre (1967): "Le problème des dettes à la fin de la République romaine", *Revue Historique de Droit Français et Étranger* 45, 191-240.
- Russo Ruggeri, Carmela  
 (2000): "Osservazioni sulle cc. dd. *Leges Iuliae de pecuniis mutuis e de bonis cedendis*", *Ius Antiquum* 6, 105-125.  
 (2001): "Diamo a Cesare quel che è di Cesare: osservazioni sulle cc.dd. *Leges Iuliae de pecuniis mutuis e de bonis cedendis*", [in] *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, vol. 7, Napoli, 129-171.
- Saccoccio, Antonio (1997): "Un provvedimento di Cesare del 49 a.C. in materia di debiti", [in] Sebastiano Tafaro (a c. di), *L'usura ieri ed oggi, Atti del Convegno, Foggia, 7-8 aprile 1995*, Bari, 99-175.
- Scalais, Robert (1939): "Aspects financiers de la conjuration de Catilina", *Revue d'Études Classiques* 8, 487-492.
- Serrao, Feliciano (1981): *Legge e società nella repubblica romana*, vol. 1, Napoli.
- Shuttleworth Kraus, Christina (2009): "The Tiberian Hexad", [in] Anthony John Woodman (ed.), *A Cambridge Companion to Tacitus*, Cambridge, 100-115 (<https://doi.org/10.1017/CCOL9780521874601.009>).
- Solidoro, Laura (1996): *Problemi di storia sociale nell'elaborazione giuridica romana*, Napoli.
- Sordi, Marta – Ruozzi, Roberto (1993): "Tiberio e l'eccessivo indebitamento del popolo romano. La crisi monetaria del 33 d.C.", *Bancaria* 10, 93-97.
- Syme, Ronald (1972): *Tacitus*, vol. I, Oxford.
- Tchernia, André (2003): "Remarques sur la crise de 33", [in] Elio Lo Cascio (a c. di), *Credito e moneta nel mondo romano, Capri, 12-14 ottobre 2000*, Bari, 131-146.
- Verboven, Koenraad (2020): "Capital Markets and Financial Entrepreneurs in the Roman World", [in] Paul Erdkamp – Koenraad Verboven – Arjan Zuiderhoek (eds.), *Capital, Investment, and Innovation in the Roman World*, Oxford, 381-416.
- Wolters, Reinhard (1987): "Die Kreditkrise des Jahres 33 n. Chr.", *Litterae Numismatacae Vindobonenses* 3, 25-58.
- Yavetz, Zwi (1983): *Julius Caesar and His Public Image*, Ithaca, New York.